

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1572-bis}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BIANCHI FORTUNATO, MERENDA, BIAGGI, MANCINI
VINCENZO, DALL'ARMELLINA, ORIGLIA, ALLEGRI, CA-
ROLI, GERBINO, GRASSI BERTAZZI, FIOROT, GITTI, AN-
SELMI TINA, RUSSO FERDINANDO, LAFORGIA, PREARO,
ERMINERO, TAMBRONI ARMAROLI, MONTI, BOFFARDI
INES, CALVETTI**

Modificazioni ed integrazioni della legge 27 novembre 1960,
n. 1397, istitutiva dell'assicurazione obbligatoria contro le
malattie per gli esercenti attività commerciali

(Nuovo testo della proposta di legge 1572, Bianchi Fortunato ed altri, a seguito dello stralcio degli
articoli 1, 8 e 9 deliberato dall'Assemblea nella seduta del 27 ottobre 1970).

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

.

ART. 2.

Le norme di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, modificata dalla presente legge, si applicano anche ai soci amministratori delle società per azioni e a responsabilità limitata, ai soci accomandatari di società in accomandita per azioni, ai soci di società di fatto, ai soci di società in accomandita semplice e agli associati di associazioni in partecipazione, sempreché partecipino al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza.

ART. 3.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su conforme parere della Commissione centrale elenchi di cui all'articolo 8 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, ha facoltà di estendere, con proprio decreto, la sfera di applicazione della legge 27 novembre 1960, n. 1397, ad altre categorie che esercitano attività analoghe o affini a quelle svolte dai soggetti indicati nel precedente articolo 1.

ART. 4.

Presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito un comitato provinciale per l'esame delle controversie sulla occupazione prevalente dei lavoratori autonomi.

Il Comitato è composto:

a) dal presidente della giunta camerale che lo presiede e che ha facoltà di nominare un proprio delegato;

b) da due membri designati dalla Commissione istituita dall'articolo 12 della legge 9 gennaio 1963, n. 9;

c) da due membri designati dalla Commissione provinciale dell'artigianato istituita con l'articolo 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860;

d) da due membri designati dalla Commissione provinciale per l'accertamento e la compilazione degli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali, istituita con l'articolo 5 della legge 27 novembre 1960, n. 1397.

Il Comitato ha il compito di determinare l'occupazione prevalente degli esercenti attività multiple sulla base dei criteri che saranno fissati dal Comitato centrale di cui al successivo articolo 5.

Avverso le determinazioni del Comitato provinciale è ammesso ricorso da parte degli interessati al Comitato centrale di cui al successivo articolo 5, entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento.

Il Comitato provinciale è costituito con decreto del prefetto e dura in carica quattro anni.

ART. 5.

Presso il Ministero dell'industria, commercio e artigianato è istituito il Comitato centrale per la determinazione dell'occupazione prevalente dei lavoratori autonomi. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'in-

dustria, commercio e artigianato o da un suo delegato, ed è così composto:

a) da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) da tre rappresentanti dei coltivatori diretti designati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative;

c) da tre rappresentanti degli artigiani designati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative;

d) da tre rappresentanti degli esercenti attività commerciali designati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.

Il Comitato centrale è costituito con decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e dura in carica quattro anni.

Il Comitato centrale ha il compito di:

a) dare istruzioni ai Comitati provinciali di cui al precedente articolo 4 in merito ai criteri e alle modalità per la determinazione dell'attività prevalente;

b) decidere in via definitiva sui ricorsi avverso le decisioni dei Comitati provinciali in materia di occupazione prevalente.

ART. 6.

Delle Commissioni provinciali di cui all'articolo 5 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, fa parte di diritto il presidente della cassa mutua provinciale, che ha facoltà di nominare un proprio delegato.

ART. 7.

Gli esercenti attività commerciali compresi nella sfera di applicazione della legge 27 novembre 1960, n. 1397, modificata dalla presente legge, i quali abbiano perduto o perdano anche uno solo dei requisiti per la iscrizione negli elenchi nominativi, possono chiedere al consiglio di amministrazione della cassa mutua provinciale, non oltre l'anno successivo a quello in cui è avvenuta la cancellazione, la prosecuzione volontaria dell'assicurazione contro le malattie, per sé e per i familiari a carico, sempreché abbiano maturato un biennio di iscrizione negli elenchi nominativi.

La facoltà di cui al comma precedente può essere esercitata separatamente anche dai familiari coadiutori, per sé e per i rispettivi familiari a carico.

L'onere relativo all'assicurazione volontaria è posto interamente ed esclusivamente a carico dei richiedenti, ed è determinato annualmente dal consiglio di amministrazione della cassa mutua provinciale secondo i criteri e coi massimali fissati dal Consiglio centrale della Federazione nazionale.

Il diritto alle prestazioni decorre dalla data di presentazione della domanda.

Gli esercenti che proseguono volontariamente l'assicurazione godono di tutti i diritti riconosciuti dalle vigenti norme agli esercenti assicurati obbligatoriamente, ivi compreso l'elettorato attivo e passivo.

Tutti i soggetti ammessi alla prosecuzione volontaria possono recedere dall'adesione alle casse mutue con un preavviso di sei mesi; il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata data la disdetta.

ART. 8.

.

ART. 9.

.

ART. 10.

Il primo comma, lettera c) dell'articolo 20 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, è sostituito dal seguente:

« c) proporre le misure dei contributi per l'erogazione delle prestazioni relative all'assistenza ».

ART. 11.

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli esercenti attività commerciali ai quali, in virtù della legge medesima, viene esteso l'obbligo assicurativo, sono tenuti a presentare alle Commissioni provinciali per gli elenchi nominativi la denuncia di cui all'articolo 4 della legge 27 novembre 1960, n. 1397.

ART. 12.

Il primo comma dell'articolo 37 della legge 27 novembre 1960, n. 1397 è sostituito dal seguente:

« Avverso la iscrizione nei ruoli di cui al precedente articolo è ammesso ricorso. da

parte dell'interessato, al Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale, entro 30 giorni dalla data della notificazione della cartella esattoriale ».

ART. 13.

La durata in carica degli organi delle Casse mutue provinciali e della federazione nazionale delle Casse mutue, di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, è elevata a cinque anni.

La norma di cui al precedente comma si applica anche agli organi in carica all'atto della entrata in vigore della presente legge.

ART. 14.

L'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti è estesa, con le stesse norme e con le stesse decorrenze di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613 e successive integrazioni e modifiche, ai nuovi soggetti di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge.

ART. 15.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.